

Premessa del Presidente Rambaldi:

Per prima cosa mi preme ricordare che nel marzo del 2013, sotto la mia presidenza, l'Assemblea Generale dell'Istituto Italiano di Project Management (ISIPM), non avendo probabilmente ISIPM, in quanto Associazione Culturale, tutti i requisiti per accedere all'Elenco del MiSE inerente la L.4/13 promosse la nascita di una nuova Associazione Professionale che rappresentasse, a sensi della Legge 4/2013, i Project Manager professionisti italiani.

Nel giugno del 2013 nacque così ASSIREP e il sottoscritto ne assunse la Presidenza, lasciando quella di ISIPM, pro-tempore, all'allora vice-presidente.

Non si ritenne il caso, sbagliando, in quella occasione definire un accordo scritto fra ISIPM e ASSIREP in quanto i due Consigli Direttivi erano composti da persone "amiche" aventi tutte in precedenza fatto parte del direttorio allargato di ISIPM, e si dette per scontato che le mission delle due associazioni fossero chiare e condivise.

Ma nei mesi successivi alcune scelte strategiche del CD ISIPM non sembrarono ai dirigenti ASSIREP essere in linea con questi accordi non scritti e quindi, su mia proposta, venne costituito un tavolo composto da tre membri del CD ISIPM e tre del CD ASSIREP con lo scopo di redigere un accordo scritto che specificasse, ora per allora, le differenze, le relazioni e i differenti ambiti di azione fra le due associazioni

La proposta di Accordo, che qui di seguito si riporta, fu fisicamente redatta dai rappresentanti ASSIREP e sottoposta più volte al tavolo congiunto per una sua ratifica finale da parte del Presidente ISIPM.

Ma alla fine i responsabili di ISIPM decisero di non sottoscrivere nulla, senza fornire una motivazione ufficiale a tale decisione, affermando solamente (a voce) che l'Accordo in oggetto "vincolava" ISIPM e ne limitava troppo la libertà di azione (.. come se possano esistessero accordi o contratti che lasciano Le Parti libere di agire come meglio credono)

E dal momento che in molti mi chiedono di continuo come mai tra ISIPM e ASSIREP non si sia definito un accordo di natura strategico-operativa, ho ritenuto giusto e corretto (specie nei confronti di coloro che sono soci di tali associazioni), e me ne assumo tutta la responsabilità, dare trasparenza al documento sotto riportato, documento che secondo ASSIREP sarebbe stato un buon, e direi doveroso, Accordo, utile per limitare i rischi di possibili incidenti diplomatici e soprattutto per impedire ad alcune persone di andare in giro raccontare, come qualcuno purtroppo sta facendo, tutto .. un altro film.

In fede

Eugenio Rambaldi

PROPOSTA DI ACCORDO

TRA

Assirep, Associazione italiana Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto (in seguito solo ASSIREP),
con sede CF

e

Istituto Italiano di Project Management (ISIPM), con sede CF

In seguito definite congiuntamente Le Parti

Introduzione

Nel 2010 ISIPM intraprese un percorso per diventare Associazione “professionale” e per rappresentare i Project Manager Professionisti italiani. Venne quindi creato un apposito elenco di tali soci professionisti e si fece domanda per essere iscritti ad un elenco di associazioni professionali allora gestito dal Ministero di Giustizia e dal Cnel.

L'anno seguente ISIPM si iscrisse al Colap per supportare la proposta di una legge sulle professioni non organizzate in Ordini e Collegi, legge che vide la luce nel gennaio del 2013.

Ma quando ISIPM, secondo dettami di legge, iniziò le pratiche per la sua iscrizione all'elenco del MiSE successe l'imprevedibile: Il MiSE si dichiarò poco propenso a valutare positivamente una Associazione come ISIPM i cui soci ordinari erano per la maggior parte non professionisti.

Nonostante vari, ma purtroppo vani, tentativi di superare l'ostacolo (es: divisione del ramo di impresa), alla fine l'assemblea dei soci ISIPM decise che la cosa migliore da farsi era promuovere la nascita di una nuova associazione professionale avente tutti i requisiti previsti dalla L.04/13. E nacque ASSIREP.

E sempre a livello assembleare si decise una netta divisione e separazione di alcune attività in capo alle due Associazioni, con il fine di non creare sovrapposizioni e, soprattutto, di fare chiarezza verso i soci delle due associazioni (spesso comuni) e, ancor più, verso i consumatori in ambito project management.

Purtroppo negli ultimi mesi alcuni fatti avvenuti e alcune incomprensioni a livello di rispettivi consigli direttivi, hanno rischiato di incrinare i buoni rapporti e di vanificare le ragioni stesse per cui avvenne la divisione giuridica e, ancor più funzionale, fra le due Associazioni.

Per evitare che questo accada nuovamente e per ripartire con il piede giusto, lungo un percorso di piena e duratura collaborazione e sinergia, si è sentita l'esigenza di scrivere, ora per allora, un documento che elenchi, per punti, gli elementi di convergenza e/o di divergenza fra le due associazioni, così come definito dalle Assemblee sovrane. Una sorta quindi non tanto di accordo ex-novo fra due soggetti giuridici ma una “carta” o un “manifesto” che esponga nel modo più chiaro possibile i principi e gli scopi “costituenti” che sono alla base della nascita di Assirep e della sua enucleazione, come nuova ragione societaria, da ISIPM.

L'eventuale non rispetto in futuro di tale “carta” e soprattutto il tentativo di una delle sue associazioni di invadere il terreno di azione esclusivo che tale documento vuole individuare, dovrà necessariamente comportare la convocazione congiunta delle due Assemblee costituenti (Assemblea generale sia di ISIPM che di ASSIREP) per rimettere in discussione la necessità di una divisione che potrebbe in futuro, per sopraggiunti cambi di scenario (es. abrogazione legge 04/13), ritenersi non più giustificata o necessaria, andandosi quindi le due associazioni a riunirsi nuovamente in un unico Organismo e tornando, per certi versi, al punto di partenza.

Premesso che:

- a) ISIPM è un'associazione culturale nata nel 2005 per la diffusione in Italia della cultura e della disciplina del project management;
- b) ASSIREP è un'associazione professionale, nata nel 2013 a seguito della decisione di ISIPM di promuovere la costituzione di una apposita associazione professionale con l'obiettivo di rappresentare le figure professionali operanti in ambito project management, secondo quanto previsto dalla legge 04-13;
- c) ISIPM ed ASSIREP intendono definire alcuni ambiti di intervento di esclusiva competenza di ciascuna del Le Parti, in modo da assicurare la massima sinergia possibile alle iniziative proposte ai rispettivi soci, e si impegnano ad osservare una reciproca correttezza di comportamenti e ad astenersi dal criticare pubblicamente l'operato dell'altra parte;

TUTTO QUANTO INTRODOTTO E PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo si intendono definire gli ambiti di intervento di esclusiva pertinenza di una de Le Parti, con l'altra Parte che si impegna a non replicare e/o proporre ai propri soci e al mercato in generale. Si precisa che ogni altro ambito di intervento, diverso da quelli oggetto del presente Accordo, rientra nell'autonoma pertinenza di ciascuna de Le Parti.

Tali ambiti di intervento sono 8 (otto) di seguito descritti:

1	ISCRIZIONE AL MISE
<p>ASSIREP è una Associazione Professionale regolarmente iscritta all'apposito elenco del MISE.</p> <p>ISIPM si impegna a non richiedere la propria iscrizione all'elenco del MISE per perseguire la stessa finalità di ASSIREP.</p>	
2	ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
<p>ASSIREP, come Associazione Professionale, rilascia ai propri soci ordinari, che ne facciano esplicita richiesta, e che siano in possesso dei requisiti, un "Attestato di qualificazione" dei servizi professionali così come previsto dalla legge 04/13.</p> <p>ISIPM si impegna a non rilasciare ai propri soci alcun tipo di attestato o di altro documento aventi come scopo quello di attestare, qualificare o certificare lo status di professionista ai sensi della legge 04/13. Ovviamente, ISIPM è libera di rilasciare ai propri soci dei documenti denominati "attestazione", "qualificazione", "certificazione" o altro, ma nei quali non si attesta mai né il possesso di competenze professionali né il ruolo di professionista.</p>	
3	ADESIONE Ad ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI II° LIVELLO
<p>ASSIREP, quale Associazione Professionale, può aderire ad associazioni di secondo livello, quali il COLAP.</p> <p>ISIPM potrà anch'essa eventualmente aderire a tali forme aggregative, ma tale adesione avrà solo la finalità di accedere ai servizi offerti e non implicherà l'intenzione di operare come associazione professionale.</p>	
4	OdC e OdV
<p>ASSIREP, ai fini di fornire ai propri soci la più ampia scelta possibile in termini di qualificazioni, attestazioni o certificazioni professionali, così come individuate dalla L.04/13, potrà diventare OdC (Organismo di Certificazione) o OdV (Organismo di Valutazione) per conto di primari OdC.</p> <p>ISIPM si impegna, fino alla data di esistenza in vita di ASSIREP, a non operare né come OdC né come OdV, in quanto tale sua azione sarebbe in oggettiva sovrapposizione e concorrenza con la mission ASSIREP.</p>	
5	ISIPM-Base® e ISIPM-AV®
<p>ISIPM ha sviluppato propri schemi di qualificazione delle conoscenze ed abilità di project management (ISIPM-Base® e ISIPM-Av®), che attraverso specifici test hanno la finalità di verificare le suddette conoscenze ed abilità, rilasciando apposite qualificazioni denominate ISIPM-Base® e ISIPM-Av®.</p> <p>ASSIREP si impegna a non sviluppare e a non proporre al mercato - al di fuori delle attività svolte come OdV di OdC, o attività assimilabili - alcun tipo di qualificazione proprietaria di project management (da ASSIREP definite, come da progetto di norma U83000780, "credenziali") in quanto questo sarebbe in oggettiva sovrapposizione e concorrenza rispetto alle ISIPM-Base® ed alla ISIPM-Av®.</p>	
6	Formazione per ISIPM-Base® e ISIPM-AV®
<p>ISIPM ha sviluppato specifici percorsi formativi inerenti le conoscenze e le abilità di project management, così come indicati dalla norma Uni Iso 21500, e finalizzati al conseguimento delle qualificazioni di project management ISIPM-Base® e ISIPM-AV®.</p> <p>ASSIREP si impegna a non sviluppare alcun tipo di percorso formativo equivalente alle credenziali</p>	

ISIPM-Base® e ISIPM-AV®.	
7	Formazione Permanente
<p>ASSIREP, per garantire l'obbligo di formazione permanente dei propri associati e per preparare gli stessi alla acquisizione delle attestazioni o delle certificazioni previste dalla legge 04/13, potrà sviluppare e promuovere percorsi formativi finalizzati ai propri scopi statutari di cui sopra, avendo come riferimento la legge stessa e il modello delle competenze descritto nell'attuale progetto di norma U83000780.</p> <p>ISIPM dichiara di non ritenere tali attività inerenti la formazione permanente in contrasto con i percorsi formativi orientati ai propri standard ISIPM-Base® e ISIPM-AV®</p>	
8	Test ed esami di valutazione
<p>ISIPM per verificare il possesso da parte dei propri soci delle conoscenze e delle abilità necessarie al conseguimento delle qualificazioni ISIPM-Base® e ISIPM-AV®, ha sviluppato propri test di valutazione e di esame.</p> <p>ASSIREP per verificare il possesso, da parte di un professionista, delle competenze professionali, così come previste dalla legge 04/13 e dalla proposta di norma U83000780, potrà sviluppare test di valutazione, self-assessment, modelli di maturità personale, ecc. per la verifica e misurazione dei requisiti e delle competenze di un project manager, senza però rilasciare a colui che si sottopone alla valutazione in oggetto nessuna forma di credenziale, né, tanto meno, di certificato.</p> <p>In altri termini, entrambe Le Parti possono sviluppare e proporre al mercato prodotti proprietari per la verifica, la misurazione, l'esame, ecc. di differenti elementi conoscitivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISIPM in merito alle conoscenze e abilità di project management • Assirep in merito alle competenze professionali 	

.Art. 2 - Condizioni economiche generali

Il presente accordo non regola alcun aspetto di natura economica fra Le Parti.

Art. 3 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo avrà validità di un anno a decorrere dalla data di ratifica dello stesso, con tacito rinnovo ad ogni scadenza, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare con un preavviso di 30 gg prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 4 - Esclusività e Conflitto di interesse

Le Parti si danno atto di collaborare in regime di assoluta trasparenza e lealtà commerciale, di non intraprendere attività consimili con altri interlocutori in palese contrasto con quanto sottoscritto, e di darsi reciproca tempestiva informazione nel caso di potenziali conflitti di interesse. I contatti tra ASSIREP e ISIPM avvengono attraverso uno specifico comitato di controllo di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Comitato di controllo

Al fine di supervisionare e controllare il rispetto del presente accordo e di affrontare congiuntamente eventuali situazioni particolari o di contrasto che dovessero presentarsi, viene istituito un apposito Comitato di Controllo così composto:

- Due esponenti espressi da ASSIREP
- Due esponenti espressi da ISIPM

I nominativi di tali componenti del Comitato dovranno essere indicati dai rispettivi Presidenti delle due associazioni prima della ratifica finale del presente accordo e tali nominativi andranno indicati e integrati nell'Accordo stesso.

Ogni Presidente ha la possibilità di rigettare uno solo dei suoi nominativi proposti dalla controparte. A questo punto, la controparte dovrà indicare un nuovo nominativo che non potrà questa volta essere rifiutato.

Le riunioni di tale Comitato potranno avvenire anche tramite l'uso di mezzi informatici.

Art. 6 - Riservatezza

ASSIREP e ISIPM si impegnano a non impedire alla controparte di rendere pubblici i contenuti di tale accordo, nel caso, per qualsivoglia motivo, fosse necessario rivelare tali contenuti stessi a terze parti interessate.

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, ciascuna Parte contraente può risolvere immediatamente il presente Accordo, senza preavviso, e senza che alcunché sia dovuto all'altra Parte a nessun titolo e/o ragione, dandone comunicazione scritta, nel caso in cui questa ultima sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni o delle clausole previste dal presente Accordo.

Art. 8 - Privacy

Le parti si danno reciprocamente atto di essersi scambiate le debite informative e di trattare i dati nei termini e modi richiesti dal D. Lgs. 196/03.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

Redatto in duplice originale.

Roma, il/...../.....

Per ASSIREP		Per ISIPM	
Petrelli Francesca		Trasarti Graziano	
Cagliesi Alessandro		Monassi Maurizio	
Marcianate Giuseppe		Introna Vito	

Ratificato in data .../.../.... dai Presidenti:

Per ASSIREP: Eugenio Rambaldi _____

Per ISIPM: Enrico Mastrofini _____